

REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1987

relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾ prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento spagnolo ha acquistato notevoli quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁵⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara; che attualmente esistono possibilità di esportazione per l'olio d'oliva;

considerando che, al fine di evitare ogni problema durante l'esportazione, è necessario precisare che i prodotti da esportare devono avere sul loro imballaggio immediato una delle denominazioni previste all'allegato del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo minimo di vendita è fissato in modo che gli operatori comunitari vengano a trovarsi a parità di condizioni concorrenziali con gli operatori dei paesi terzi; che, pertanto, gli oli venduti nel quadro del presente regolamento non devono beneficiare né della restituzione all'esportazione prevista all'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, né dell'aiuto al consumo previsto dall'articolo 11 di detto regolamento;

considerando che tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America ed il Canada esiste una corrente tradizionale di scambi di olio d'oliva esportato in piccoli imballaggi; che l'eventuale esportazione alla rinfusa verso i due paesi summenzionati degli oli aggiudicati nel quadro del presente regolamento rischia di recare pregiudizio alla corrente tradizionale in questione; che, onde evitare che si verifichi un tale rischio, occorre permettere l'esportazione soltanto verso i paesi terzi diversi dagli Stati Uniti d'America e dal Canada;

considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 ⁽⁷⁾, stabilisce i mezzi di prova da fornire per provare l'importazione in un paese terzo;

considerando che per le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento spagnolo, cioè « Servicio Nacional de Productos Agrarios » in appreso denominato « SENPA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita a fini di esportazione di circa 2 500 t di olio di oliva vergine lampante.

2. Le quantità aggiudicate non possono essere esportate a destinazione degli Stati Uniti d'America o del Canada.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 24 novembre 1987.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse presso la sede SENPA, calle Beneficencia, 8, 28003 Madrid, España.

Copia del bando di gara è trasmessa senza indugio alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire al SENPA, calle Beneficencia, 8, 28003 Madrid, España, entro e non oltre il 9 dicembre 1987 alle ore 14.00 (ora locale).

Articolo 4

1. Le offerte sono fatte per un olio avente 5 gradi di acidità.

2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1985, pag. 1.